

abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46 per cento ed il 67 per cento o minorazioni ascritte dalla settima all'ottava categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

* **12. 13.** Pampo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) indennità da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per compensare i contributi sociali dovuti:

1) per i dipendenti con comprovata capacità produttiva - certificata dal comitato tecnico di cui all'articolo 5 - derivante dalla disabilità e dalla riduzione delle capacità funzionali legate alle attività lavorative, fino a che questa permane;

2) per i dipendenti che devono necessariamente assentarsi dal lavoro per le terapie connesse alla menomazione, per tutto il periodo dell'assenza dal lavoro.

12. 2. Porcu, Pampo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per la durata massima di tre anni con le seguenti: per la durata massima di cinque anni.

12. 16. (Nuova formulazione) Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1 sopprimere la lettera c)

12. 18 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento con le seguenti: il rimborso del 75 per cento delle spese sostenute per la trasformazione del posto

di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

* **12. 7.** Gazzara, Prestigiacomio, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento con le seguenti: il rimborso del 75 per cento delle spese sostenute per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

* **12. 14.** Pampo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro con le seguenti: il rimborso nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal datore di lavoro e ritenute necessarie, con parere scritto da parte della commissione tecnica, alla trasformazione del posto di lavoro.

12. 19. Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la concessione di un credito di imposta pari al 15 per cento del costo del lavoro di ciascun disabile assunto, tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef, Irpeg e dell'Irep.

12. 9. Gazzara, Prestigiacomio, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: soggetti promotori con le seguenti: datori di lavoro.

12. 20. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
GAZZARA 12.6 E PAMPO 12.15.

Sostituire le parole: 60 miliardi, 80 miliardi, 120 miliardi rispettivamente, con le seguenti: 30 miliardi, 100 miliardi, 130 miliardi.

0. 12. 6. 1. Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 60 miliardi per l'anno 1998, lire 80 miliardi per l'anno 1999 e lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

* **12. 6.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 60 miliardi per l'anno 1998, lire 80 miliardi per l'anno 1999 e lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

* **12. 15.** Pampo.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 50 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

12. 24. Detomas.

Sopprimere il comma 5.

12. 3. Porcu, Pampo.

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

12. 21. La Commissione.

(A.C. 4110 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo è destinata alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La legge regionale di cui al comma 2 disciplina la diversa destinazione delle somme eventualmente non utilizzate.

4. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

5. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, dopo le parole: Le Regioni istituiscono *aggiungere le seguenti:* , entro 180 giorni

13. 4 Battaglia, Giacco

Al comma 2, dopo le parole: una rappresentanza *aggiungere la seguente:* paritetica.

* **13. 1.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Al comma 2 dopo le parole: una rappresentanza *aggiungere la seguente:* paritetica.

* **13. 2.** Pampo.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Al fondo sono destinati i contributi di fondazioni, enti di natura privata, regioni e soggetti comunque interessati e gli importi derivanti dall'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 della presente legge nei casi di omessa denuncia infedele da parte dei datori di lavoro. Le regioni determineranno le quantità e le modalità del finanziamento di anno in anno, sentiti le parti sociali e i Servizi del collocamento obbligatorio previsti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

13. 3. Pampo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. È sospesa la ripartizione di Fondo di cui al presente articolo nei confronti delle regioni che non hanno ottemperato agli

obblighi di cui alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, 127.

13. 4 Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti**(A.C. 4110 - sezione 14)**

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 13.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 2, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 13, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

4. Le somme di cui ai commi 1 e 3 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: le imprese private e gli enti pubblici economici *con le seguenti:* I datori di lavoro, pubblici e privati

14. 6 Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

Dopo il comma 2, aggiungere:

4-bis. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizione della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

14. 5 Battaglia, Giacco

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 1, *aggiungere le seguenti:* e fatti salvi gli esoneri di cui all'articolo 4, comma 2, nonché di datori di lavoro che abbiano già in atto convenzioni all'entrata in vigore della presente legge o che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 10.

* **14. 2.** Gazzara, Prestigiacomio, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* e fatti salvi gli esoneri di cui all'articolo 4, comma 2, nonché di datori di lavoro che abbiano già in atto convenzioni all'entrata in vigore della presente legge o che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 10.

* **14. 4.** Pampo.

Al comma 3, sostituire le parole: , di una somma pari a centomila al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata *con le seguenti:* , di una somma pari a lire set-

tantamila al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

14. 3. Gazzara, Prestigiacomio, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Al comma 3, sostituire la parola: centomila *con la seguente:* cinquantamila

14. 8. Detomas.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le somme di cui ai commi 1 e 3 sono adeguate ogni anno in conformità all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicabile alla normativa di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 192

14. 7. Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Le sopraindicate sanzioni sono aggiornate ogni 2 anni secondo la variazione del costo dell'indice della vita dell'Istat.

4-ter. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi della presente legge, non potranno essere ammesse alle gare pubbliche né in qualità di capofila né di subappaltante.

14. 1. Porcu, Pampo.**(A.C. 4110 — sezione 15)**

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4, e 4, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A

tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all' articolo 2, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15-bis.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis

1. Le aziende private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare, preventivamente alle stesse, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

15. 01 Battaglia, Giacco

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Le richieste di avviamento al lavoro e di rilascio di nullaosta per i lavoratori iscritti alle liste di collocamento ordinario

presentate dalla aziende devono contenere l'indicazione della data d'invio agli uffici competenti dell'ultimo prospetto informativo di cui al precedente articolo 8, comma 6.

Ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge è fatto divieto agli uffici competenti di rilasciare nullaosta per assunzione ordinaria in difetto di tale indicazione.

15. 02 Battaglia, Giacco.

(A.C. 4110 - sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni

sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 18 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 6.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

***16. 3.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

***16. 5.** Pampo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

****16. 4.** Ruzzante.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

****16. 6.** Paroli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

****16. 8** Mangiacavallo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le seguenti:* nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

****16. 15** Romano Carratelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché dei figli e dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro *con le*

seguenti: nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

****16. 16** Bielli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per fatto di guerra o di servizio o del lavoro aggiungere le seguenti: nonché dei genitori conviventi di minori cui è stata riconosciuta dalle commissioni competenti una invalidità permanente pari al 100 per cento.

16. 9 Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale con le seguenti: che occupano più di trentacinque dipendenti,, pari ad un punto percentuale e mezzo.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti con le seguenti: che occupano da trentasei a cento dipendenti.

16. 10. Paolo Rubino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano le quote di cui all'articolo 2, comma 1, siano a conoscenza delle stesse.

**** 16. 1.** Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui

l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano le quote di cui all'articolo 2, comma 1, sino a concorrenza delle stesse.

**** 16. 7.** Pampo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia più unità produttive, alcune delle quali abbiano un numero di lavoratori assunti in base al collocamento obbligatorio maggiore rispetto ad altre, è consentita la compensazione con le unità produttive che non raggiungano la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, sino a concorrenza della suddetta percentuale.

16. 2. Gazzara, Prestigiaco, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: di cui all'articolo 21, comma 1

e, conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, dopo le parole: comma 8 inserire le seguenti: 16, comma 3.

16. 17. La Commissione.

(A.C. 4110 – sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(A.C. 4110 – sezione 18)ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 18.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

(A.C. 4110 – sezione 19)ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 19.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.